



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI
Area Affari Istituzionali, Bilancio e Regolamentazione
Ufficio Affari Generali

IL RETTORE

- VISTA** la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante “*Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario*”;
- VISTO** lo Statuto dell’Università degli Studi di Sassari, emanato con Decreto Rettorale n. 2845 del 7 dicembre 2011, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 23 dicembre 2011 – Supplemento Ordinario n. 275 e ss.mm.ii;
- VISTE** Le “Linee Guida sui doveri didattici dei docenti” approvate dal Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 27.06.2007 e 09.10.2007;
- VISTO** il D.R. n. 1588 del 12.07.2016, relativo all’emanazione del nuovo Regolamento sul conferimento degli incarichi didattici approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione rispettivamente nelle sedute del 15.03.2016 e 3.05.2016;
- VISTE** le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione rispettivamente in data 29.06.2016 e 05 luglio 2016, con le quali è stata approvata la modifica dei “Doveri Istituzionali dei Docenti”;

DECRETA

La disciplina sui **Doveri istituzionali dei docenti** modificata secondo la stesura riportata nell’allegato Regolamento, facente parte integrante del presente decreto e che sostituisce quelle approvate dal Senato Accademico del 27.06.2007 e successivamente modificate nella seduta del 09.10.2007.

DOVERI ISTITUZIONALI DEI DOCENTI
Art. 1. Premesse e definizioni
1. L’Università assicura a ciascun Professore e Ricercatore la piena applicazione delle norme e dei principi statutari posti a garanzia della libertà di insegnamento e della ricerca scientifica, e la possibilità di esercitare i compiti didattici nei corsi di studio ed in eventuali altri programmi formativi organizzati dall’Ateneo, favorendo l’interdipendenza tra ricerca e didattica.
2. Ai sensi del presente documento valgono le seguenti definizioni:

- a. Per “programmi formativi” si intendono i corsi di studio, i Master Universitari di I e II livello, i Dottorati di Ricerca, i corsi di perfezionamento, il tirocinio formativo attivo, ordinario e speciale, nonché altre iniziative che prevedono attività formative organizzate dall’Ateneo al fine di assicurare la formazione culturale e professionale dei discenti.
- b. Per “attività didattica” si intende: lezioni, esercitazioni, attività pratiche in laboratori, in campi o in aziende/enti, seminari, attività volte ad assicurare l’accertamento dell’apprendimento, partecipazione alle relative commissioni d’esame, sia di profitto che di laurea, attività di orientamento, assistenza e tutorato, e le attività di programmazione ed organizzazione didattica.
- c. Per “didattica frontale” si intendono le attività formative che consistono in lezioni teoriche in presenza, anche virtuale, le esercitazioni, le attività pratiche in laboratorio, in campi o in aziende/enti, e i seminari.
- d. Per “didattica non frontale” si intendono le attività formative che si svolgono in laboratorio, le attività didattiche svolte in modalità *e-learning* senza l’interazione con il docente, le attività che non prevedono l’impegno del docente quale guida e supporto degli studenti impegnati in attività con esplicite finalità applicative e sperimentali svolte direttamente “sul campo”, come esercitazioni e simili.
- e. Per la definizione di attività di “didattica integrativa” si rinvia al Regolamento sul conferimento degli incarichi didattici.
- f. Per la definizione di “corsi di studio” si rinvia al Regolamento Didattico di Ateneo.
- g. Per “compito didattico istituzionale” si intende l’obbligo per i Professori e i Ricercatori di svolgere, come disciplinato nel presente documento, i compiti didattici, nei corsi istituiti per il conseguimento dei titoli previsti dal DM 270/04.
- h. Per “attività extraistituzionale” si intende l’attività non compresa nei compiti didattici istituzionali, svolta per conto di soggetti pubblici e privati, in assenza di vincolo di subordinazione che non contribuiscono all’adempimento dei compiti didattici istituzionali.

Art. 2. Oggetto

1. I doveri istituzionali mirano a creare un quadro di riferimento omogeneo, in applicazione dei principi generali contenuti nello Statuto, nel Regolamento Didattico di Ateneo e nel Regolamento sul conferimento degli incarichi didattici.
2. La disciplina dei doveri didattici è ispirata ai principi di imparzialità, buona amministrazione, sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, e tiene opportunamente conto delle differenze che sussistono nelle metodologie didattiche e di ricerca dei docenti che appartengono alle scienze sperimentali e alle scienze umanistiche, oltre che della diversa condizione dei docenti impegnati a tempo pieno e a tempo parziale.
3. Le presenti disposizioni stabiliscono, altresì, gli obblighi dei Dipartimenti e delle strutture didattiche dell’Ateneo, con particolare riferimento alla pubblicità dell’impegno didattico dei docenti, ai servizi didattici erogati e ai risultati dell’attività didattica.

Art. 3. Doveri didattici dei docenti

1. I docenti sono tenuti a svolgere personalmente i compiti didattici previsti dalla legge, stabiliti dal regolamento didattico di Ateneo e dal Regolamento sul conferimento degli incarichi didattici, e affidati dai Dipartimenti e dalle altre strutture che svolgono attività didattiche, anche in via telematica o secondo le modalità della formazione a distanza.
2. L’attività didattica è svolta in modo continuativo nel corso dell’intero anno accademico, secondo calendari resi pubblici dalle segreterie delle strutture didattiche all’inizio del semestre, anche mediante diffusione attraverso l’affissione all’albo, l’avviso nelle bacheche, l’inserimento nel sito web dei Dipartimenti e delle

strutture didattiche interessate.
3. L'ambito di svolgimento dei compiti didattici comprende tutti i Corsi di Studio dell'Università. I Dipartimenti assegnano, per ciascun anno accademico, i compiti didattici istituzionali a Professori e Ricercatori secondo i criteri stabiliti nel Regolamento sul conferimento degli incarichi didattici.
4. Ogni Professore e Ricercatore dell'Università è tenuto ad assolvere il compito didattico istituzionale attribuitogli. Qualora per ragioni di salute o di ufficio, o per altro legittimo impedimento, il docente non possa momentaneamente assolvere i compiti di cui sopra, questi devono essere assunti, su richiesta del responsabile, da altro docente, o rinviati. In quest'ultimo caso il docente responsabile deve provvedere affinché ne sia data tempestiva comunicazione agli studenti. Qualora il docente durante il periodo destinato all'attività didattica intenda assentarsi per più di dieci giorni consecutivi, deve chiedere preventivamente l'autorizzazione del Consiglio di Dipartimento di afferenza.
5. Per quanto concerne il carico didattico istituzionale dei Professori di Prima e Seconda fascia e dei Ricercatori si rinvia al Regolamento sul conferimento degli incarichi didattici.
6. L'attività didattica di Ateneo deve essere espletata dal corpo docente prioritariamente: <ol style="list-style-type: none"> nei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico nei corsi di Dottorato di Ricerca nelle Scuole di specializzazione; nei Master universitari; nei Tirocini formativi (o analoghi corsi ministeriali abilitanti). Le attività didattiche espletate nell'ambito di Master universitari e altri programmi formativi promossi e organizzati dall'Università saranno retribuite con i compensi orari determinati dall'Università se eccedenti l'impegno istituzionale.
7. Ai sensi dell'art. 39 del Regolamento Generale universitario approvato con R.D. 6 aprile 1924, n. 674, e del Regolamento didattico di Ateneo, i Professori, Ricercatori e i docenti a contratto sono tenuti alla corretta compilazione del registro delle lezioni, in modalità informatica. Nel registro devono essere annotati il giorno, ora e luogo in cui sono state tenute le lezioni od esercitazioni ed una sommaria indicazione degli argomenti trattati. Nel caso di co-docenti, spetta al responsabile didattico la creazione del registro e l'inserimento del co-docente tra coloro che sono abilitati ad annotare le proprie lezioni.
8. Il Senato Accademico, su proposta del Dipartimento, può concedere l'esonero parziale o totale dall'impegno didattico, ai Professori e Ricercatori che: <ol style="list-style-type: none"> ricoprono incarichi di responsabilità in rilevanti progetti di ricerca finanziati da Enti e Istituzioni nazionali ed internazionali; ricoprono rilevanti incarichi gestionali all'interno dell'Ateneo: Rettore, Pro-Rettore, Delegati del Rettore e Direttori di Dipartimento.
9. I Professori e Ricercatori devono redigere prima dell'inizio delle lezioni un Syllabus, in italiano e in inglese, da pubblicare sul sito web dell'Ateneo, contenente tutti i descrittori dell'attività didattica e delle unità didattiche a loro attribuite.
10. I Direttori di Dipartimento verificano il regolare svolgimento dell'attività didattica da parte di ciascun Professore e Ricercatore, e attestano che ciascun Professore e Ricercatore è effettivamente presente in Aula, nonché negli orari da lui indicati per il ricevimento degli studenti.
11. I Direttori di Dipartimento e delle strutture didattiche sono responsabili del regolare svolgimento delle attività didattiche, e possono utilizzare forme di richiamo verbale o scritto al fine di assicurarlo. Delle violazioni contestate per iscritto danno comunicazione al Rettore.
12. I Professori e Ricercatori devono rendere disponibile, ai fini della pubblicazione

sul sito web di Ateneo, il proprio Curriculum Vitae in italiano e in inglese.

Art. 4. Presenza in sede e reperibilità dei docenti

1. I Professori e i Ricercatori sono tenuti a svolgere personalmente e in modo continuativo i compiti didattici, garantendo la propria presenza costante presso la sede universitaria ed esercitando la propria attività presso le strutture didattiche e di ricerca dell'Ateneo nel corso dell'intero anno accademico.
2. Nel periodo in cui tiene i corsi di insegnamento, nel rispetto dell'impegno orario annuo previsto dalla normativa vigente e dai Regolamenti di Ateneo, il docente garantisce comunque la presenza nell'Ateneo, per il solo svolgimento dei compiti didattici come sopra intesi, per almeno 12 giorni distinti lavorativi al mese, fatte salve le eventuali diverse e specifiche esigenze del Dipartimento e del corso di studio.
3. Nei periodi in cui non svolge attività didattica, ciascun docente garantisce comunque la presenza minima nell'Ateneo, per il solo svolgimento degli altri compiti didattici o/e organizzativi diversi dall'attività didattica frontale per almeno 10 distinti giorni lavorativi al mese se si tratta di un docente a tempo pieno, per almeno 6 giorni distinti lavorativi al mese se si tratta di un docente a tempo definito, fatte salve le eventuali diverse e specifiche esigenze del Dipartimento e del corso di studio.
4. I ricercatori universitari che non siano responsabili di alcun insegnamento o che tengano l'insegnamento al di fuori del proprio impegno orario istituzionale garantiscono comunque la presenza minima nell'Ateneo per almeno 12 giorni distinti lavorativi al mese se si tratta di -ricercatori a tempo pieno, e per almeno 6 giorni distinti lavorativi al mese se si tratta di ricercatori a tempo definito.
5. Per le attività tutoriali, di orientamento e di ricevimento degli studenti, ciascun docente è tenuto comunque a garantire un impegno minimo di 10 ore mensili.
6. Ciascun docente è tenuto a rendere disponibile, all'inizio di ogni semestre, l'orario di ricevimento degli studenti e a mettere a disposizione degli interessati un indirizzo di posta elettronica e un numero di telefono per garantire l'effettiva reperibilità nell'orario di ufficio.
7. Il Dipartimento e le strutture didattiche interessate provvedono, all'inizio di ogni semestre, a rendere pubblico il calendario delle lezioni e delle esercitazioni, degli esami di profitto e di laurea, e il calendario delle presenze dei docenti per le attività di ricevimento degli studenti, di orientamento e di tutorato, e a fornire le indicazioni relative alla reperibilità degli stessi, nel rispetto di quanto stabilito dai regolamenti e dalle altre disposizioni ministeriali, nonché dai regolamenti di Ateneo. Le relative informazioni devono essere rese pubbliche attraverso l'affissione all'albo, l'avviso nelle bacheche, l'inserimento nel sito web del Dipartimento e delle strutture didattiche interessate, ed anche attraverso il sistema informativo di Ateneo.
8. I docenti che si trovino nella necessità di apportare modifiche all'orario delle lezioni, delle esercitazioni e degli esami di profitto presentano specifica richiesta via e-mail, con congruo preavviso, al Direttore di Dipartimento o al presidente del Corso di studi, i quali, verificate le ragioni che la giustificano, autorizza o nega la modifica del calendario didattico.
9. Ogni variazione rispetto ai calendari relativi alle attività didattiche è portata tempestivamente a conoscenza degli interessati con le medesime modalità con le quali le relative informazioni sono state diffuse.
10. I Professori e Ricercatori sono tenuti a comunicare tempestivamente l'assenza per malattia alle strutture di afferenza e all'Ufficio Personale, che rimangono responsabili per gli aspetti di rispettiva competenza, anche ai fini di disporre il controllo e il collocamento in congedo e/o aspettativa per motivi di salute, e a far recapitare la certificazione attestante l'assenza per malattia.

Art. 5. Organizzazione delle attività e degli obblighi didattici da parte dei Dipartimenti e delle altre strutture didattiche

1. Entro i tempi indicati dagli Uffici dell'amministrazione centrale e in relazione alle disposizioni ministeriali, il Consiglio di Dipartimento delibera sull'attribuzione dei compiti didattici ai docenti.
2. I Professori e Ricercatori devono partecipare alle sedute degli organi collegiali delle strutture di pertinenza, salvo eccezionali e giustificati motivi derivanti da superiori obblighi d'ufficio, improrogabili attività scientifiche fuori sede o ragioni di forza maggiore. La mancata partecipazione deve essere giustificata al presidente dell'organo collegiale. Il protrarsi di assenze ingiustificate costituisce condotta sanzionabile dal Rettore ai sensi dell'art. 10, comma 2, della Legge 240/2010.
Art. 6. Pubblicità dei risultati dell'attività didattica
1. I Dipartimenti e le strutture didattiche interessate provvedono a rendere pubblici i risultati dell'attività didattica svolta dai docenti, quale risulta dalle rilevazioni ufficiali effettuate dal nucleo di valutazione dell'Ateneo o dalle altre forme di valutazione attivate dai singoli Dipartimenti o dalle singole strutture didattiche, fatti salvi i casi in cui il docente neghi esplicitamente il consenso alla pubblicazione dei risultati della valutazione.
Art. 7. Professori e Ricercatori impegnati in attività assistenziali.
1. Per quanto attiene il conferimento degli incarichi inerenti l'attività assistenziale svolta dai Medici e dai Medici in formazione, si rinvia al Regolamento della Struttura di Raccordo Facoltà di Medicina e Chirurgia e alle convenzioni in essere con le strutture sanitarie.
Art. 8. Docenti a contratto
1. I docenti a contratto, nominati secondo le procedure previste dallo Statuto e dai Regolamenti dell'Università, sono tenuti ad adempiere i compiti didattici loro attribuiti nel rispetto di quanto previsto dai relativi contratti stipulati con l'Università e per l'intero anno accademico di riferimento.
Art. 9. Valutazione e responsabilità
1. L'inosservanza dei doveri d'ufficio e l'irregolarità della condotta è perseguibile sul piano disciplinare ai sensi delle norme vigenti e dei Regolamenti di Ateneo.
2. Comportamenti in violazione delle norme di cui al Codice etico espongono l'autore alle sanzioni disciplinari di cui al medesimo Codice.

IL RETTORE
(F.to *prof. Massimo Carpinelli*)